

Proposte di modifica DDL GUIDA TURISTICA ATTO N.833

Art. 2 (Definizione e oggetto della professione)

Al comma 1, dopo le parole

"nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2." aggiungere il seguente periodo: "La professione di guida turistica è una professione regolamentata non ordinistica".

Motivazione:

Nell'ultimo decennio, in assenza di una legge sulla professione, molte sono le figure non professionali che si sono affiancate e sovrapposte a quelle della guida turistica, utilizzando anche termini fantasiosi quali, ad esempio, quello di "narratore di strada, divulgatore del patrimonio, urban trekker" ecc.

Va specificato, pertanto, nel presente testo di legge, che la professione di guida turistica è regolamentata, perché subordinata, per il suo accesso, al superamento di un esame che conferisce una qualifica professionale nel rispetto degli standard qualitativi europei e dei principi comunitari della tutela del visitatore e della corretta illustrazione del patrimonio culturale, secondo quanto stabilito anche dalla Costituzione italiana (art.9) e dalla Sentenza UE della Corte di Giustizia Europea (Causa C180/89).

Al comma 2, dopo le parole "nel corso di visite guidate...", mantenere la dicitura "sul luogo o da remoto".

Motivazione:

Durante la pandemia si sono moltiplicati siti web e piattaforme digitali che propongono e vendono visite guidate da remoto tramite operatori e guide non abilitate; questi soggetti, utilizzando in loco smartphone e tecnologia avanzata, mostrano in diretta monumenti e luoghi, esercitando illegittimamente l'attività della guida turistica, la cui professione è definita proprio nel presente articolo.

Comma 3, lett.b

Dopo le parole "...trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio" conservare la dicitura "anche a scopo didattico".

Motivazione

Negli ultimi anni, anche su indicazione delle principali organizzazioni non governative che rappresentano i musei, si è affermata la tendenza ad attribuire la competenza della didattica agli operatori didattici museali e quella della visita ordinaria rivolta al turismo di massa alle guide turistiche. Di fatto molte guide turistiche sono laureate ed hanno anche avuto esperienza di insegnamento; inoltre, proprio nei requisiti del presente testo di legge, è prevista la laurea triennale, quindi l'attività della guida è pienamente legittimata a rivolgersi anche a studenti, scuole ed Università. Qualora il termine "didattico" fosse eliminato dalla definizione della professione, alcuni Musei o siti potrebbero creare impedimento al lavoro della guida turistica, venendo meno ai principi delle pari opportunità e della concorrenza, menzionati anche del PNRR.

ART 3

Al comma 2, dopo le parole "...occasionale ai sensi dell'articolo 6", eliminare le seguenti "...ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione."

Motivazione

La deroga al comma 1, art.3 ed ai requisiti della professione di guida, motivata da "aperture straordinarie" e dall' "esclusione di qualsiasi forma di pagamento o iscrizione" rientra nell'ordinamento e nella riforma del Terzo settore, dove si contemplano già diverse forme di volontariato.

ART.4

Comma 2, lett. g:

Nei periodi in cui è scritto: "...rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" sostituire con le seguenti: "...rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti anche dal MIUR e dal Ministero del Turismo."

Motivazione

Sono noti casi di certificazioni linguistiche acquistate all'estero, rilasciate da associazioni non riconosciute o dagli stessi enti di formazione turistica, senza una vera preparazione né reale verifica della conoscenza della lingua.

È opportuno pertanto che questi enti o associazioni vengano formalmente riconosciuti anche dal MIUR e dal Ministero del Turismo, a tutela sia dei professionisti che degli utenti finali.

ART.6

Comma 1, lett. b): dopo le parole "...consistente nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana" aggiungere le seguenti "...e nella lingua già iscritta nella qualifica".

Motivazione:

Per le ragioni già riportate nella precedente motivazione, relativa all' art.4, comma 2, lett. g), si richiede, in sede di prova attitudinale, la verifica della conoscenza della lingua già iscritta nella qualifica.

Comma 5: sostituire le parole: "...rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" con le seguenti: "...rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti anche dal MIUR e dal Ministero del Turismo."

Motivazione:

Sono noti casi di certificazioni linguistiche acquistate all'estero, rilasciate da associazioni non riconosciute o dagli stessi enti di formazione turistica, senza una vera preparazione né reale verifica della conoscenza della lingua.

È opportuno pertanto che questi enti o associazioni vengano formalmente riconosciuti anche dal MIUR e dal Ministero del Turismo, a tutela sia dei professionisti che degli utenti finali.

ART. 7

Comma 1: Modificare le parole "...possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche o territoriali" con le seguenti "...possono acquisire una prima specializzazione territoriale e successivamente specializzazioni tematiche o territoriali."

Motivazione

Poichè il turista/visitatore si muove sul territorio, occorre dare priorità alla specializzazione territoriale: un elenco di guide generiche, senza una corrispondente specializzazione territoriale, non fornirebbe alcuna utile indicazione nella scelta del professionista né alcuna tutela al visitatore stesso.

Comma 3: sostituire le parole: "...le guide turistiche hanno l'obbligo di curare..." con le seguenti: "le guide turistiche hanno la possibilità di curare..."

Motivazione

La professione di guida turistica, essendo regolamentata ma non ordinistica, non può essere sottoposta obbligatoriamente all'aggiornamento.

Il DPR 137/2012 prevede infatti l'obbligo di aggiornamento soltanto per quelle professioni riunite in ordine o collegio. Pertanto la guida turistica si colloca, giuridicamente, tra le professioni regolamentate ordinistiche o collegiali e quelle professioni non regolamentate già previste nella legge 4/2013.

Comma 3: Al seguente "anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione" sostituire le parole: "anche tramite enti pubblici, enti privati ed associazioni di categoria accreditati o in convenzione..."

Motivazione

È importante che anche alle Associazioni di categoria venga riconosciuto un ruolo nell'aggiornamento.

Molte sono infatti le associazioni che organizzano già corsi di aggiornamento per i propri iscritti e che si avvalgono della competenza ed esperienza di professionisti.

ART. 12

Comma 5: dopo le parole: "...e alle imprese di cui al comma 3." aggiungere: "In caso di reiterazione della trasgressione della norma, di cui al comma 3, da parte dei gestori di siti web e piattaforme digitali, si applica una sanzione amministrativa fino a euro 50.000 e, in caso di recidiva, si procede alla sospensione temporanea del sito tramite oscuramento, stabilita dalle autorità giudiziarie competenti."

Motivazione

Tantissimi sono i siti e le piattaforme italiane e straniere che propongono quotidianamente esperienze turistiche, che rientrano di fatto nella categoria delle visite guidate. L'abusivismo è sempre più digitale e si rivolge a milioni di persone creando un danno economico a imprese e professionisti ed erariale verso lo Stato nel cui territorio si svolgono le attività turistiche. Occorre quindi colpire il luogo in cui l'offerta incontra la domanda, ovvero il web e l'oscuramento del sito, in caso di recidiva, appare la sanzione più idonea.